



Camera di Commercio
Treviso

UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Istruzioni per la compilazione
dei modelli di dichiarazione di inizio attività:

IMPRESE DI AUTORIPARAZIONE (L. 122 del 5.2.1992)

SETTEMBRE 2009

a cura della Camera di Commercio di Treviso

INDICE E SOMMARIO

INDICE E SOMMARIO	2
PREMESSE	3
ATTIVITÀ RIENTRANTI NELLA DISCIPLINA DELL'AUTORIPARAZIONE	3
CONSORZI	5
ATTIVITÀ DI AUTORIPARAZIONE	5
REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	5
Requisiti di onorabilità (art. 7, comma 1 lett. b, Legge 122/92 e art. 5 D.Lgs 490/94)	5
Requisito di idoneità fisica – art. 7 co. 1 lett.c) legge 122/92	6
Requisiti tecnico professionali - art. 7 co.2 legge 122/92	6
PERDITA DEI REQUISITI	7
TRASFERIMENTO DELLA SEDE PRINCIPALE/OPERATIVA IN ALTRA PROVINCIA	8
IL RESPONSABILE TECNICO	8
Nomina del responsabile tecnico	8
Sostituzione e revoca del responsabile tecnico	9
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE, DIRITTI E ALTRE TASSE	9
Imprese NON Artigiane	9
Imprese Artigiane	10
ALLEGATI	12
Titoli di studio abilitanti per la Legge 122/92	12
elenco indicativo e non esaustivo	12
Riferimenti ministeriali relativi al riconoscimento dei titoli di studio	13

PREMESSE

ATTIVITÀ RIENTRANTI NELLA DISCIPLINA DELL'AUTORIPARAZIONE

Al fine di raggiungere un più elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale e per qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione, la legge 122/92 disciplina l'attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, di seguito denominata "attività di autoriparazione"

Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui al paragrafo precedente, nonché l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi.

Con nota del 24.8.2009 prot. 5445 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio Periferico di Treviso, in risposta alla richiesta della Commissione Provinciale per l'Artigianato di Treviso, ha espresso parere circa l'attività di riparazione motocicli ricomprendendo detta attività nell'ambito di applicazione della legge 122/92 per tutte le 4 sezioni (meccanica/motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista); ciò in considerazione dell'evoluzione tecnologica dei motocicli in circolazione. L'impresa dovrà pertanto presentare il DIA 122 chiedendo l'abilitazione per le 4 sezioni e nominare il responsabile tecnico in possesso dei requisiti tecnico-professionali prescritti.

Non rientrano nell'attività di autoriparazione:

- le attività di preparazione di auto e moto da corsa e gokart (che non vanno su strada); le attività di lavaggio, di rifornimento carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento ed, in base all'art.6 della L.122/1992, gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione che devono in ogni caso essere effettuati nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti; nonché l'attività di commercio di veicoli.

- l'attività di autoriparazione di macchine agricole e rimorchi effettuata sui mezzi propri dalle imprese agricole e da quelle che svolgono l'attività agromeccanica (di cui all' art. 5 D.Lgs 99/04) provviste di officina (art. 14 co12 D.Lgs. 99 del 29.3.2004).

L'ATTIVITÀ DI AUTORIPARAZIONE SI DISTINGUE NELLE ATTIVITÀ DI:

- **meccanica e motoristica**
- **carrozzeria**
- **elettrauto**
- **gommista**

LE IMPRESE DI AUTORIPARAZIONE sono tenute a presentare dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90 all'Ufficio del Registro Imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane della provincia ove è ubicata l'officina (utilizzando il modello **D.I.A. 122**, disponibile sul sito www.tv.camcom.it).

Ai fini dell'esercizio dell'attività di autoriparazione, l'impresa deve documentare, per ogni unità locale sede di officina, la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti personali e tecnico-professionali di cui all'art. 7 della legge 122/92.

Ove in possesso del suddetto requisito, alla gestione tecnica può essere preposto anche il titolare di officina; non può invece essere preposto alla gestione tecnica un consulente o un professionista esterno.

ALLA STESSA PROCEDURA SONO ASSOGGETTATE le imprese esercenti in prevalenza attività di commercio e noleggio di veicoli, quelle di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte all'albo di cui all'art. 12 della legge 6.6.1974, n. 298, che svolgano, con carattere strumentale o accessorio, attività di autoriparazione, nonché ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso interno.

LE IMPRESE STABILITE IN UNO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA che intendano aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere l'attività di installazione, ampliamento, trasformazione, manutenzione di impianti hanno titolo all'iscrizione qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento della predetta attività.

CONSORZI

I consorzi di cui all'articolo 2612 del codice civile che esercitano l'attività di autoriparazione devono presentare la dichiarazione di inizio attività come tutte le altre imprese (utilizzando il modello **D.I.A. 122**, disponibile sul sito www.tv.camcom.it) e risultare in possesso di tutti i requisiti di legge.

ATTIVITÀ DI AUTORIPARAZIONE

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Per l'esercizio dell'attività di autoriparazione le imprese devono essere in possesso delle attrezzature e delle strumentazioni previste dalle apposite tabelle approvate con decreto del Ministro dei Trasporti - D.M. 30 luglio 1997, n. 406 - a cui compete la vigilanza.

REQUISITI DI ONORABILITÀ (ART. 7, COMMA 1 LETT. B, LEGGE 122/92 E ART. 5 D.LGS 490/94)

E' necessario che NON siano stati emessi i provvedimenti di cui alla legge 575/65 (normativa antimafia) e successive modificazioni nei confronti dei seguenti soggetti:

- Il titolare di impresa individuale e l'instatore o il direttore che questi abbia designato quale responsabile tecnico all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede;
- tutti i soci di società in nome collettivo;
- tutti i soci accomandatari di sas o di sapa;
- tutti gli amministratori di società di capitali di ogni tipo ivi comprese le cooperative

I requisiti di onorabilità previsti dall'art. 7 co. 1 lett. b) della Legge 122/92 devono essere posseduti dal responsabile tecnico e consistono nel:

- non aver riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore, per i quali è prevista una pena detentiva.

Il responsabile tecnico li può autocertificare utilizzando il modello **Dich/r.on/aut**, disponibile sul sito www.tv.camcom.it assumendosi responsabilità penale in caso di dichiarazioni false o mendaci.

REQUISITO DI IDONEITÀ FISICA – ART. 7 CO. 1 LETT.C) LEGGE 122/92

Il responsabile tecnico deve possedere l' idoneità fisica all'esercizio dell'attività di autoriparazione attestata da un certificato medico rilasciato dalla Azienda U.L.S.S. competente nel territorio ove è ubicata l'officina.

REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI - ART. 7 CO.2 LEGGE 122/92

Inoltre, il responsabile tecnico deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti tecnico professionali:

a) Titolo di studio

- Laurea in materia tecnica o diploma universitario utile ai fini dello svolgimento dell'attività
L'ELENCO INDICATIVO È TRA GLI ALLEGATI ALLA GUIDA
- Diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica
L'ELENCO INDICATIVO È TRA GLI ALLEGATI ALLA GUIDA

b) Titolo di studio ed esperienza professionale

- Corso Regionale teorico-pratico di qualificazione attinente l'attività (conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale – art. 14 L.845 del 21.12.1978), seguito da un periodo di almeno 1 anno - negli ultimi 5 - di esercizio dell'attività di autoriparazione presso imprese operanti nel settore.

Per l'esperienza lavorativa in aggiunta al titolo di studio richiesto è necessario aver prestato la propria attività in qualità di:

- titolare, amministratore, socio partecipante
- collaboratore familiare
- dipendente qualificato
- Associato in partecipazione

Il periodo lavorativo può essere svolto anche a part-time, ma la durata complessiva dello stesso deve essere equivalente al tempo pieno: pertanto solo sulla base delle ore lavorate, e in riferimento alla tipologia del contratto di lavoro, si potrà stabilire in quanti anni si concretizza il requisito professionale prescritto.

L'attività deve essere stata svolta, nel settore per cui si chiede l'abilitazione, all'interno di imprese del settore o in uffici tecnici di imprese o enti non del settore al cui interno si svolgano mansioni inerenti l'attività di autoriparazione.

c) Esperienza professionale

Aver esercitato l'attività di autoriparazione per almeno tre anni, negli ultimi cinque, presso imprese operanti nel settore in qualità di:

- titolare, amministratore, socio partecipante
- collaboratore familiare
- dipendente qualificato
- associato in partecipazione

L'attività deve essere stata svolta all'interno di imprese del settore o in uffici tecnici di imprese o enti non del settore al cui interno si svolgano mansioni inerenti l'attività di autoriparazione.

Il periodo lavorativo può essere svolto anche a part-time, ma la durata complessiva dello stesso deve essere equivalente al tempo pieno: pertanto solo sulla base delle ore lavorate, e in riferimento alla tipologia del contratto di lavoro, si potrà stabilire in quanti anni si concretizza il requisito professionale prescritto.

d) Casi particolari

- Titolare di impresa del settore per almeno un anno prima dell'entrata in vigore del DPR 387/94 (entro il 14/12/1994), appositamente documentato con fatture

e) Riconoscimento titolo estero

Soggetto per il quale il Ministero competente ha riconosciuto il titolo professionale conseguito all'estero

PERDITA DEI REQUISITI

Se l'impresa perde uno dei requisiti previsti dalla Legge 122/92 saranno avviate le procedure d'ufficio di rito.

TRASFERIMENTO DELLA SEDE PRINCIPALE/OPERATIVA IN ALTRA PROVINCIA

In caso di trasferimento della sede principale/operativa in altra provincia, dato che le abilitazioni relative all'attività di autoriparazione hanno valore in tutto il territorio nazionale, l'impresa non deve ripresentare una nuova denuncia d'inizio attività ed attendere un ulteriore riconoscimento dei requisiti da parte dell'Ufficio Registro Imprese o della C.P.A. di arrivo, ma deve soltanto presentare il modello d'iscrizione e pagare i relativi diritti di segreteria. In questo caso l'attività trasferita deve essere la medesima e non ci devono essere stati cambiamenti nella persona del preposto.

IL RESPONSABILE TECNICO

NOMINA DEL RESPONSABILE TECNICO

Al momento in cui una impresa di autoriparazione presenta la dichiarazione di inizio dell'attività utilizzando il modello **D.I.A. 122** disponibile sul sito www.tv.camcom.it dimostrando il possesso dei requisiti tecnico-professionali in capo al titolare o legale rappresentante, ovvero nominare il responsabile tecnico..

Il responsabile tecnico non può essere nominato per più imprese o, anche nella stessa impresa, per più officine, salvo sussista la contiguità delle stesse.

Per le imprese artigiane il responsabile tecnico deve necessariamente essere o il titolare dell'impresa individuale o socio lavorante di s.n.c. o socio lavorante accomandatario di s.a.s o socio lavorante di srl.

Non è ammesso che il responsabile tecnico sia un consulente o professionista esterno.

Si richiede un rapporto di immedesimazione del responsabile tecnico con l'impresa che si ha quando il responsabile tecnico è, rispetto alla stessa e rispetto alla stessa deve essere:

- titolare
- amministratore
- socio lavorante
- institore
- dipendente
- collaboratore familiare
- associato in partecipazione

Nel caso in cui il responsabile tecnico non sia lo stesso imprenditore, il rapporto di "immedesimazione" deve concretizzarsi in una forma di collaborazione che gli consenta di operare in nome e per conto dell'impresa, impegnandola sul piano civile con il proprio operato e con le proprie determinazioni, sia pure limitatamente agli aspetti tecnici dell'attività stessa.

SOSTITUZIONE E REVOCA DEL RESPONSABILE TECNICO

Sia la sostituzione che la revoca del responsabile tecnico deve essere comunicata dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa entro 30 giorni il verificarsi dell'evento, utilizzando la denuncia/domanda del registro imprese o dell'albo delle imprese artigiane, unitamente al modello **D.I.A. 122**, compilato nella sola parte che si riferisce all'evento.

In caso di nomina retroattiva il preposto deve dimostrare il possesso dei requisiti a quella data.

Avvertenza :in mancanza di responsabile tecnico l'impresa NON può esercitare l'attività.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE, DIRITTI E ALTRE TASSE

I modelli relativi all'attività di autoriparazione sono considerati intercalari del modello di domanda e/o denuncia del Registro Imprese o dell'Albo delle Imprese Artigiane e in quanto tali non scontano l'imposta di bollo.

Per la nomina, sostituzione e revoca del responsabile tecnico va sempre utilizzato il modello intercalare "P", laddove si utilizzi la modulistica del Registro Imprese.

La sola revoca del preposto non è soggetta a diritti di segreteria.

Il modello D.I.A. 122 va allegato ai modelli di denuncia/ domanda del Registro Imprese e dell'Albo Imprese Artigiane. Se la denuncia/domanda viene trasmessa in modalità telematica/informativa il modello, sottoscritto dagli interessati con firma autografa o digitale, dovrà essere predisposto in formato elettronico unitamente agli altri allegati previsti

Tutta la modulistica predisposta per l'attività di autoriparazione, di seguito indicata, è disponibile sul sito www.tv.camcom.it :

- **D.I.A. 122:** modello di dichiarazione di inizio attività
- **Dich/r.on/aut** dichiarazione sostitutiva requisiti onorabilità

IMPRESE NON ARTIGIANE

INIZIO ATTIVITÀ DI AUTORIPARAZIONE			
	Individuali	Società ed Enti collettivi	Coop.Sociali

Moduli R.I./FEDRA			
▪ Modulo BASE	I1 / I2 / UL	S5 / UL / SE	S5 / UL / SE
▪ Modulo Allegato	Int. P	Int. P	Int. P
Modulistica "autoriparazione"			
▪ D.I.A. 122	SI	SI	SI
▪ Dich/r.on/aut	facoltativa	facoltativa	facoltativa
Diritti e altre tasse			
▪ Maggiorazione Diritti (€)	9,00	15,00	15,00
▪ Imposta di bollo	SI	NO	NO
▪ TTCCGG	168,00	168,00	NO

SOSTITUZIONE / AGGIUNTA DEL RESPONSABILE TECNICO			
	Individuali	Società ed Enti collettivi	Coop.Sociali
Moduli R.I./FEDRA			
▪ Modulo BASE	I2 / UL	S5 / UL / SE	S5 / UL / SE
▪ Modulo Allegato	Int. P	Int. P	Int. P
Modulistica "autoriparazione"			
▪ D.I.A. 122	SI	SI	SI
▪ Dich/r.on/aut	facoltativa	facoltativa	facoltativa
Diritti e altre tasse			
▪ Maggiorazione Diritti (€) ²	9,00	15,00	15,00
▪ Imposta di bollo	NO	NO	NO
▪ TTCCGG	NO	NO	NO

² da versare indipendentemente dal numero dei preposti nominati

IMPRESSE ARTIGIANE

INIZIO ATTIVITÀ DI AUTORIPARAZIONE			
	Individuali	Società ed Enti collettivi	Coop.Sociali
Moduli R.I./FEDRA			
▪ Modulo BASE	I1 / I2 / UL	S5 / UL / SE	S5 / UL / SE
▪ Modulo Allegato	Int. P	Int. P	Int. P
Moduli Artigiani			
▪ Tipo	Iscrizione/Modifica	Iscrizione/Modifica	Iscrizione/Modifica
Modulistica "autoriparazione"			
▪ D.I.A. 122	SI	SI	SI
▪ Dich/r.on/aut	facoltativa	facoltativa	facoltativa
Diritti e altre tasse			
▪ Maggiorazione Diritti (€)	9,00	15,00	15,00
▪ Imposta di bollo	SI	NO	NO
▪ TTCCGG	168,00	168,00	NO

SOSTITUZIONE / AGGIUNTA DEL RESPONSABILE TECNICO			
	Individuali	Società ed Enti collettivi	Coop.Sociali
Moduli R.I./FEDRA			
▪ Modulo BASE	I2 / UL	S5 / UL / SE	S5 / UL / SE
▪ Modulo Allegato	Int. P	Int. P	Int. P
Moduli Artigiani			
▪ Tipo	Modifica	Modifica	Modifica

Modulistica "autoriparazione"			
▪ D.I.A. 122	SI	SI	SI
▪ Dich/r.on/aut	facoltativa	facoltativa	facoltativa
Diritti e altre tasse			
▪ Maggiorazione Diritti (€) ²	9,00	15,00	15,00
▪ Imposta di bollo	NO	NO	NO
▪ TTCCGG	NO	NO	NO

² da versare indipendentemente dal numero dei preposti nominati

ALLEGATI

TITOLI DI STUDIO ABILITANTI PER LA LEGGE 122/92 ELENCO INDICATIVO E NON ESAUSTIVO

Attenzione:

In base agli orientamenti ministeriali recentemente espressi e considerato il principio costituzionale dell'autonomia scolastica, si avvisa che il presente elenco è puramente indicativo. Pertanto, gli Uffici competenti si riservano di valutare il piano di studi effettuato in concreto.

DIPLOMI DI ISTRUZIONE TECNICA				
Istituto Tecnico Industriale	Meccanica e motoristica	Carrozzeria	Elettrauto	Gommista
▪ meccanica	×	×		×
▪ meccanica di precisione	×	×		×
▪ industria metalmeccanica	×	×		×
▪ industria navalmeccanica	×	×		×
▪ termotecnica	×	×		×
▪ costruzioni aeronautiche	×	×		×
▪ elettronica industriale			×	
▪ elettronica e telecomunicazioni			×	
▪ elettrotecnica			×	
▪ elettrotecnica ed automazione			×	
▪ perito industriale sperimentale ERGON	×	×		×
▪ perito industriale sperimentale AMBRA			×	
Istituto Tecnico Nautico	Meccanica e motoristica	Carrozzeria	Elettrauto	Gommista
▪ Aspirante alla direzione di macchine di navi merci	×	×		×
Istituto Agrario	Meccanica e motoristica	Carrozzeria	Elettrauto	Gommista
▪ perito agrario (solo su macchine agrarie)	×			

DIPLOMI DI QUALIFICA E DI MATURITÀ PROFESSIONALE				
Diplomi di qualifica professionale	Meccanica e motoristica	Carrozzeria	Elettrauto	Gommista
▪ meccanico riparatore di autoveicoli	×	×		×
▪ operatore meccanico	×	×		×
▪ operatore delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo	×	×	×	×
▪ operatore termico	×	×		×
▪ operatore elettronico			×	
▪ operatore elettrico			×	
Diplomi di maturità professionale	Meccanica e motoristica	Carrozzeria	Elettrauto	Gommista
▪ elettricista installatore ed elettromeccanico			×	
▪ tecnico delle industrie elettriche ed			×	

elettroniche				
▪ tecnico delle industrie meccaniche	×	×	×	×
▪ tecnico delle industrie chimiche	×	×		×
▪ tecnico delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo	×	×	×	×
▪ tecnico dei sistemi energetici	×	×	×	×

LAUREA E DIPLOMI UNIVERSITARI				
Laurea	Meccanica e motoristica	Carrozzeria	Elettrauto	Gommista
▪ ingegneria meccanica	×	×	×	×
▪ ingegneria elettrica			×	
▪ ingegneria elettronica			×	
▪ ingegneria chimica	×	×	×	×
▪ ingegneria aeronautica	×	×	×	×
▪ ingegneria civile e trasporti	×	×	×	×
▪ ingegneria industriale sottosez. elettrotecnica	×	×	×	×
▪ fisica	×	×	×	×
▪ chimica industriale				×

RIFERIMENTI MINISTERIALI RELATIVI AL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO

- **LETTERA CIRCOLARE MICA DEL 13/09/1993 - PROT. 299653:** trasmissione nota del Ministero della Pubblica Istruzione del 10/05/1993 riguardante i titoli di studio attinenti all'attività di autoriparazione: meccanico riparatore di autoveicoli, operatore meccanico e tecnico delle industrie meccaniche
- **LETTERA CIRCOLARE MICA DEL 02/11/1993 - PROT. 300537:** trasmissione nota del Ministero della Pubblica Istruzione del 16/09/1993 riguardante l'individuazione dei titoli di studio a carattere tecnico
- **LETTERA CIRCOLARE MICA DEL 15/03/1994 - PROT. 296445:** trasmissione parere del CUN del 14/09/1993 riguardante la laurea in ingegneria meccanica, elettrica ed elettronica
- **LETTERA CIRCOLARE MICA DEL 10/02/1995 - PROT. 385619:** trasmissione nota del Ministero della Pubblica Istruzione del 28/11/1994 riguardante i titoli abilitanti e la corrispondenza tra le varie sezioni. La nota esclude le specializzazioni di energia nucleare, fisica industriale, edilizia e telecomunicazioni
- **LETTERA CIRCOLARE MICA DEL 03/10/1995 - PROT. 388820:** trasmissione note del Ministero della Pubblica Istruzione del 08/09/1995. Viene esclusa la validità del diploma di perito industriale capotecnico-specializzazione informatica; viene invece ritenuto abilitante il diploma di perito industriale-specializzazione costruzioni aeronautiche.
- **NOTA MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DEL 06/11/1995 - PROT. 8921 E INDIRIZZATA ALLA CCIAA DI PIACENZA** sulla validità di alcuni titoli triennali. Viene inoltre esclusa la validità del diploma di congegnatore meccanico.
- **LETTERA CIRCOLARE MICA DEL 21/06/1996 - PROT. 488263:** trasmissione note del Ministero della Pubblica Istruzione del 16/11/1995 e 01/03/1996 riguardanti alcuni diplomi e la non validità degli attestati di formazione professionale come titoli di studio

- **NOTA MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DEL 09/11/1997 - PROT. 5566_E INDIRIZZATA AL MICA:** ribadisce i titoli di studio abilitanti, limitatamente ai diplomi di maturità tecnica.
- **NOTA MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DEL 21/04/1999 E INDIRIZZATA ALLA CCIAA DI PADOVA:** sulla corrispondenza tra i diplomi di maturità ed i diplomi di qualifica rilasciati dagli istituti professionali statali in quanto sono entrambi diplomi di scuola secondaria di secondo grado. Viene inoltre ribadita l'equipollenza tra i diplomi di Istituto Professionale e quelli analoghi di Istituto Tecnico.
- **PARERE CUN (CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE) DEL 19.09.2002 PROT.1545:** la laurea in Ingegneria chimica viene ritenuta abilitante per tutte le attività di autoriparazione.
- **LETTERA CIRCOLARE MINISTERO ATTIVITÀ PRODUTTIVE DEL 15/10/2004-PROT.557500:** trasmissione parere CUN del 15.09.2004 relativo alla laurea in Ingegneria aeronautica abilitante per tutte le attività di autoriparazione.
- **PARERE CUN (CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE) DEL 8.03.2006 PROT.289:** la laurea in Ingegneria meccanica viene ritenuta abilitante per tutte le attività di autoriparazione; in un precedente parere del 14.09.1993 il Cun aveva ammesso l'idoneità all'esercizio delle attività di meccanica e motoristica, carrozzeria e gommista ma non per l'attività di elettrauto.
- **PARERE CUN (CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE) DEL 21.03.2007 PROT.102:** la laurea in chimica industriale (vecchio ordinamento e di durata quinquennale) viene ritenuta abilitante per l'esercizio dell'attività di gommista.
- **PARERE CUN (CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE) DEL 09.05.2007 PROT.762:** la laurea in ingegneria civile-sezione idraulica (vecchio ordinamento) NON viene ritenuta abilitante per l'esercizio di alcuna delle attività di autoriparazione.

Nella tabella che segue, consulta anche i Titoli deliberati dalla Cpa di Treviso (delibere varie)

**TITOLI DELIBERATI DALLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'ARTIGIANATO
DI TREVISO**

TITOLO	ATTIVITA' ABILITATE
Diploma di qualifica di Addetto alla manutenzione di unità di elaborazione elettronica (delibera 7.9.2005)	elettrauto

La Commissione Provinciale per l'Artigianato si riserva l'esame di titoli di analogo grado non compresi nel precedente elenco.